

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLUCCI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione (Approvato dal Senato) (727)	41
PRESIDENTE	41, 45, 46, 47, 49, 52, 55
AZZARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
BERNARDINI	51, 53
COLUCCI	45, 49, 53
GARZIA	53
GIURA LONGO	47, 48, 50, 51, 53, 54, 55
LAGANÀ	50
RUBBI EMILIO, <i>Relatore</i>	42, 44, 47, 48, 49, 52
SANTAGATI	44, 45, 50, 51, 52, 53, 54
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	55

La seduta comincia alle 9,15.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione (Approvato dal Senato) (727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione », già approvato dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1979.

Come i colleghi ricorderanno, questo disegno di legge fu sottoposto al nostro esame in sede legislativa nella seduta del 14 novembre ed in quella occasione ne fu chiesta la remissione in Aula; l'Aula ce lo ha assegnato in sede referente ed ora esso è nuovamente al nostro esame in sede legislativa in seguito ad esplicita richiesta della Commissione in tal senso.

L'onorevole Emilio Rubbi ha facoltà di svolgere la relazione.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Il provvedimento n. 727, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguarda norme sulla liquidazione e stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranze agli agenti della riscossione; esso è già stato da noi preso in esame in sede referente ed analizzato nei suoi contenuti specifici comma per comma per quanto attiene tutti e tre gli articoli e, sempre in sede referente, sono stati esaminati sia gli emendamenti presentati dai gruppi sia quelli presentati dal Governo tanto che se quegli emendamenti dovessero essere approvati anche in questa sede lo stesso titolo del provvedimento dovrebbe essere adeguato ed ampliato, visto che con gli articoli aggiuntivi 2-bis e 2-ter si prende in esame la possibilità di interventi da parte della amministrazione tesi alla concessione non solo di tolleranze nel pagamento degli esattori (così come attualmente previsto dall'articolo 2 nel testo pervenutoci dal Senato) ma anche di una rateizzazione e di una sospensione dei pagamenti iscritti in ruoli speciali, cioè, in un certo senso, all'attribuzione di poteri più lati e maggiormente precisati, rispetto ad una prassi in uso nella pubblica amministrazione, nei confronti vuoi dei contribuenti vuoi degli esattori.

Succintamente in questa occasione mi limiterò a richiamare i termini fondamentali del provvedimento in ordine alla riscossione mediante ruoli. Abbiamo tutti presente come si sia in attesa della presentazione, da parte del Governo, di un provvedimento di riforma generale della riscossione.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È già stato approvato dal Consiglio dei ministri.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Ringrazio lo onorevole sottosegretario della precisazione, che permette questa mattina alla Commissione di prendere atto, nel momento in cui viene esaminato questo specifico problema, del fatto che il provvedimento generale di riforma della riscossione è già stato dal Governo approvato.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato approvato dal Consiglio dei ministri il 29 dicembre.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. È dunque compito del relatore sottolineare come la discussione del disegno di legge n. 727 in materia di riscossione mediante ruoli possa svolgersi con la consapevolezza che l'iter della riforma generale del sistema ha nuovamente preso avvio. Divo nuovamente perché tutti siamo a conoscenza della avvenuta presentazione da parte del Governo già nel corso della precedente legislatura di un provvedimento di riforma, esaminato e definito da questa stessa Commissione in sede referente, e del fatto che fu l'anticipato scioglimento delle Camere ad impedire che tale riforma terminasse il suo iter. Ma, dicevo, in materia di riscossione mediante ruoli noi ci siamo limitati a prendere in esame la definizione dell'arretrato nel servizio dei rimborsi di quote inesigibili ed, in secondo luogo, la difficoltà di riscossione che in taluni casi non consente agli esattori di far fronte all'obbligo del non riscosso come riscosso ed ai contribuenti di far fronte al tempestivo pagamento delle imposte iscritte al ruolo.

Per quanto riguarda il primo punto sappiamo che i dati relativi alle quote inesigibili riguardano, al 31 dicembre 1975, un totale di 107.305 domande, per un ammontare complessivo di 343 miliardi e 14 milioni. Si pone quindi, anche per il grosso carico di lavoro che gli uffici hanno, l'esigenza di procedere a stralci per queste liquidazioni, così come, peraltro, il Parlamento deliberò vuoi nel 1939 vuoi nel 1958, secondo disposizioni che sono chiaramente indicate dalla normativa vigente sui servizi di riscossione cioè dalla legge n. 858 del 1963, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973.

Il provvedimento al nostro esame è obiettivamente necessario allo scopo di definire un arretrato che, indubbiamente, causerebbe ulteriori aggravii di lavoro agli uffici; un arretrato per il quale le aziende esattoriali hanno già ottenuto, ai sensi

della normativa vigente, le anticipazioni relative al 70 o anche al 90 per cento della parte di quota esigibile, dichiarata e verificata come tale.

Vorrei ora semplicemente ricordare come le esattorie siano tenute al non riscosso, ai sensi dell'articolo 63, e come le aziende abbiano diritto al rimborso delle quote inesigibili, in base agli articoli che vanno dall'82 al 97 della legge n. 858 del 1963; come il diritto al rimborso sia senza interessi per le somme versate alla scadenza della rata di imposta per ruoli e come, quindi, esista una garanzia che, effettivamente, perdendo le aziende l'aggio e l'indennità di mora nel caso di una liquidazione di partite di cui sia stata dimostrata l'inesigibilità, non vi siano pressioni da parte delle aziende medesime. Voglio dire che non possono sussistere connivenze tra esattoria e contribuente, in sede di procedura relativa alla domanda di rimborso, proprio in base al congegno in essere.

Non riterrei indispensabile — essendo stata fatta un'analisi molto approfondita delle specifiche norme in sede referente — ripetere in questa sede il contenuto dei singoli articoli di cui consta il provvedimento in esame. Penso che la Commissione in sede referente abbia potuto acquisire, appunto, la consapevolezza che non vi è spazio per un'azione discrezionale, da parte dell'amministrazione, nelle modalità attraverso cui dar luogo alla liquidazione a stralcio; che non vi sono dubbi in ordine all'ammontare massimo di onere per l'erario, per quanto riguarda la restituzione di queste quote inesigibili relativamente all'aliquota dell'8 per cento, potendosi ricavare tale aliquota dal fatto che il 90 per cento delle quote è stato già anticipato, secondo le norme vigenti, alle esattorie, e che l'esperienza ha indicato come un due, tre per cento delle quote non possa essere ricompreso nella liquidazione a stralcio, in quanto lo importo della liquidazione stessa viene riferito all'ammontare medio che, per lo stesso tributo, e per la stessa esattoria, era stato riscosso nel quinquennio precedente.

Queste garanzie sono tali da far ritenere alla Commissione come, per partite fino a cinque milioni, il Parlamento possa procedere con estrema tranquillità a deliberare in ordine alla liquidazione a stralcio; per partite superiori ai cinque milioni, invece, di cui al comma quinto dell'articolo 1, la Commissione, in sede referente, si è orientata già nel senso di non procedere a tale tipo di liquidazione.

D'altronde, onorevoli colleghi, la norma già prevedeva che, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione di questo provvedimento, gli uffici dovessero procedere nel modo più tempestivo, al fine di far scattare la liquidazione a stralcio per partite superiori ai cinque milioni al termine di questo periodo. Nel corso della discussione del progetto di legge al Senato, il Governo aveva assicurato che gli uffici avrebbero posto in essere ogni possibile, diligente misura per evitare che la liquidazione a stralcio di tali partite dovesse verificarsi, appunto perché queste sarebbero state esaminate, in via ordinaria, nel corso di questi dodici mesi.

Pertanto, allo stato delle dichiarazioni rese, la cassazione di queste fattispecie non dovrebbe arrecare il minimo pregiudizio a quegli interessi che, in ogni caso, noi riteniamo (mi pare che il giudizio sia unanime) debbano essere protetti in misura minore rispetto agli interessi più generali delle piccole o piccolissime esattorie.

Voglio però aggiungere che, seppure è vero che prevalenti e prioritari debbano essere ritenuti tali interessi, lo stato delle dichiarazioni ci consente di ritenere che anche la soppressione del quinto comma non dovrebbe, in ogni caso, comportare un allungamento dei tempi di rimborso delle quote inesigibili anche per le piccole e medie esattorie, nelle quali più frequentemente può essere stato presente il problema di quote inesigibili per un importo superiore ai cinque milioni.

Per quanto attiene alla tolleranza prevista nell'articolo 2, mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su un punto: la tolleranza è prevista (e per tolleranza intendiamo la possibilità da parte

dell'esattore di allungamento dei termini di pagamento) nei casi in cui non sia stata attribuita anche al contribuente, casi estremamente definiti ed eccezionali, della cui esistenza sono anche personalmente consapevoli. Tali fattispecie riguardano: iscrizioni a ruolo di società già poste in liquidazione, quando debba procedersi nei confronti di liquidatori dichiarati personalmente responsabili e questi ultimi risultano nullatenenti; iscrizioni a ruolo di soggetti risultanti irreperibili o insolubili per un ammontare d'imposta eccezionale rispetto al normale carico dell'esattoria; calamità naturali ed avversità atmosferiche; eccezionali condizioni ambientali. Siamo di fronte a fattispecie per le quali si eccede la normale alea del contratto propria del rapporto con le esattorie ed a casi non teorici ma che, nel momento in cui andava a scadenza il termine per l'accertamento dei tributi soppressi lo scorso anno — e questo è stato un periodo cruciale —, indubbiamente si sono verificati, perché nel momento in cui scadevano questi termini per le imposte sopresse con la riforma sono stati effettuati accertamenti per importi straordinari al di là anche di quella che poteva essere una situazione normale, in via cautelativa ed in via tale, comunque, da creare situazioni del tipo di quelle che ho qui ricordato.

In sede referente è stato sollevato un problema che credo possa rivestire interesse per ciascuno di noi, cioè quello di dare adeguata pubblicità all'atto con il quale il ministro interviene per consentire che, qualora per fatti non imputabili alle esattorie sia particolarmente difficile la riscossione, si possa procedere a dilazioni per il versamento delle relative entrate. La pubblicità dell'atto — che potrebbe essere un decreto ministeriale — con il quale il ministro interviene già di per se stessa si porrebbe come remora ad un eventuale uso non appropriato — non voglio certo dire abuso —, ad un uso che eccedesse quello che è il campo di azione che il legislatore si propone di creare per il ministro allo scopo di evitare che le esattorie di fronte a fatti che travalichino

la normale alea che si corre in questo tipo di contratto, si trovino ad urtare contro la lettera della normativa, si trovino, cioè di fronte all'obbligo di provvedere in qualsiasi caso al non riscosso per riscosso.

Negli emendamenti che per intesa comune tra i gruppi e il Governo sono stati presentati si prevede altresì che, fermo restando che non può essere concessa dilazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari, tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente, può disporre la rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, tenuto anche conto della localizzazione di queste. Inoltre la rateazione può essere disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un servizio pubblico essenziale al fine di garantire lo svolgimento del servizio stesso.

SANTAGATI. Questo sarebbe un emendamento nuovo.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Sì, un emendamento nuovo che potrebbe essere presentato, che è stato preannunciato in sede referente ed al quale mi permetto già di fare qualche cenno nella relazione. Lo stesso dicasi per l'articolo aggiuntivo 2-ter (emendamento 2. 0. 2) con il quale si consentirebbe al Ministro delle finanze, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, di autorizzare a tempo determinato la sospensione sia della riscossione sia degli atti esecutivi, precisando che sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo, interesse fino a questo momento previsto per tutti i pagamenti differiti a favore della amministrazione finanziaria.

Il relatore, come ho avuto occasione di affermare nel corso dell'esame in sede referente, è favorevole a che venga presa in esame la possibilità di consentire al ministro queste facoltà dinanzi ad una realtà che è quella che è, così come è favorevole ad apportare quelle integrazioni volte a garantire pubblicità agli atti del ministro che consentano l'utilizzazione di queste norme di fronte ad imprescindibili difficoltà derivanti da situazioni eccezionali.

Per concludere desidero soltanto ribadire come la discussione di questo provvedimento può svolgersi in piena serenità essendo state predisposto dal Governo il provvedimento di riforma del sistema di riscossione nel rispetto degli impegni programmatici assunti davanti al Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Prima di dare la parola ai colleghi desidero soltanto fare rilevare loro, pur sottolineando la mancanza assoluta di alcuna limitazione, che alle 11 dovremo sospendere i nostri lavori in concomitanza con l'inizio della seduta in Aula per cui una stringatezza degli interventi permetterebbe di poter arrivare entro quell'ora alla votazione finale del provvedimento.

SANTAGATI. Proprio per aderire alla richiesta del presidente di una coordinata discussione, proporrei che venisse consegnato a ciascun commissario il testo degli emendamenti preannunciati in modo da poter procedere, più che ad una nuova discussione generale, che ha già avuto luogo in sede referente, ad una puntualizzazione sull'articolato. Se i colleghi sono d'accordo, dunque, penso che potremmo subito lasciare la parola al Governo, per poi passare all'esame degli articoli in modo da avere il tempo di fare quelle osservazioni che si rendessero necessarie sugli articoli stessi e sui possibili emendamenti.

COLUCCI. *Nulla quaestio.*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Desidero cogliere questa occasione per ribadire alla Commissione che è stato presentato dal ministro delle finanze, ed approvato dal Consiglio dei ministri, il nuovo testo sulla ristrutturazione del sistema di riscossione, che tuttavia ancora non è stato presentato alle Camere, avendo il Parlamento ripreso la sua attività solo il giorno 4 gennaio.

Se il Presidente me lo consente, desidero illustrare per grandi linee la struttura del progetto di riforma del regime di riscossione, in modo che i colleghi - discutendo anche su questo argomento - tengano presente l'orientamento del Governo, ormai tradotto in termini legislativi.

Il provvedimento propone di affidare la riscossione attraverso ruoli e la riscossione coattiva direttamente a uffici governativi; in altre parole, la riscossione avverrebbe da parte dello Stato, mediante suoi strumenti particolari, da esso direttamente dipendenti. Ciò significa che il Governo ritiene non sia più utile mantenere in vigore l'attuale sistema di riscossione che dovrà tuttavia essere seguito fino al 1983; dal 1° gennaio 1984, infatti, verrà applicato un nuovo sistema di riscossione diretta, coattiva e attraverso ruoli.

Lo strumento prescelto ha una sua particolare fisionomia, così come deve essere specialmente per la riscossione coattiva; per l'altro tipo di riscossione mediante ruoli, invece, le cartelle che attualmente vengono inviate, anch'esse, dal sistema esattoriale, verrebbero affidate alla attività dei centri di servizio: la stessa amministrazione, cioè, formulerebbe le cartelle e le invierebbe ai destinatari. Quest'attività riguarda quei pagamenti che non sono pervenuti attraverso l'autoliquidazione. Ad esempio, poniamo il caso di un soggetto che debba pagare un milione e versi soltanto quattrocentomila lire, riservandosi di corrispondere la rimanente quota successivamente, ai sensi della legge vigente. Attualmente, per questi casi, vengono formati dei ruoli che poi, una volta sottoscritti dall'intendenza di finanza, vengono consegnati agli esattori i quali, naturalmente, riscuotono con l'istituto

del non riscosso per riscosso. Il progetto di riforma affida questa parte della riscossione mediante ruoli agli uffici, i quali invierebbero la cartella direttamente al contribuente che deve un tributo allo Stato ed il contribuente stesso, per questa parte, pagherebbe attraverso delega bancaria, così come avviene per l'autoliquidazione.

Lo Stato assumerebbe a suo carico poi, oltre a questa attività, anche quella della riscossione coattiva. Qualora cioè il cittadino non paghi, e vi sia quindi necessità di esperire nei suoi confronti una procedura esecutiva, quest'ultima viene messa in atto dallo Stato attraverso suoi uffici, gli uffici della riscossione coattiva. È prevista quindi una struttura propria della riscossione coattiva che, per i primi tempi, sarà annessa agli uffici distrettuali delle imposte, in quanto si tratta esattamente di imposte dirette (per le imposte indirette il regime di riscossione è disciplinato da un testo del 1910 ed è quindi strutturato diversamente rispetto a quello relativo alle imposte dirette). Tali uffici pertanto, avrebbero una loro autonomia e, naturalmente, una propria consistenza ed un proprio organico. Noi avremmo pensato di dare ai 14 mila dipendenti circa delle esattorie che attualmente procedono alla riscossione, la possibilità di transitare da queste agli uffici di riscossione coattiva; è stato previsto un organico di 7.500 persone (attualmente coloro che operano nel sistema di riscossione diretta sono 14 mila, a prescindere dai mille dipendenti del Consiglio nazionale degli esattori), che avrebbero il compito di dar luogo alla procedura esecutiva ed alla riscossione coattiva ad essa conseguente. Tale organico sarebbe composto da ufficiali esattoriali e messi notificatori: non è cioè previsto un ruolo piramidale per cui dalla direzione generale si scenda fino agli uffici periferici. Si tratterebbe soltanto di uffici che avrebbero la consistenza organica che ho citato poc'anzi.

È possibile che tutti coloro che manifestano la volontà di entrare a far parte di tali uffici siano ammessi alle dipendenze dello Stato; e ciò per una semplice ragione: perché esiste una professionalità

di cui il Governo ed i suoi uffici devono avvalersi, perché procedere alla riscossione coattiva comporta difficoltà enormi, come i commissari sanno perfettamente. Inoltre, qualora il sistema risultasse inefficiente, potrebbe anche configurarsi il rischio di un aumento dell'evasione a monte.

Il personale che non volesse poi transitare negli uffici statali avrebbe sempre la possibilità di optare per l'inserimento nel sistema bancario; naturalmente, tutta questa attività dovrebbe essere organizzata entro il 1984 e pertanto sono previste delle deleghe al Governo, affinché — attraverso l'emanazione di decreti — questo obiettivo possa essere raggiunto.

Queste sono le grandi linee del progetto di riforma del sistema di riscossione che, naturalmente, segue la traccia del vecchio provvedimento, il quale aveva la medesima filosofia.

Per quanto riguarda invece il provvedimento specifico all'esame della Commissione, faccio mie le osservazioni del relatore, che ringrazio, e mi richiamo a quanto ho detto in occasione della discussione sulle linee generali del disegno di legge svoltasi in sede referente.

Mi riservo, infine, di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti in sede di discussione dell'articolato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli emessi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e posti in riscossione sino a tutto l'anno 1974 sono liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le quote, non superiori a lire 5 milioni, comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 31 dicembre 1975, per le quali non sia ancora intervenuto un provvedimento dell'intendenza di finanza, a condizione che risultino espletati dagli esattori gli adempimenti di loro competenza.

Le domande di liquidazione a stralcio devono essere presentate, a pena di decadenza, alle intendenze di finanza per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il limite di importo di lire 5 milioni non si applica alle quote iscritte in ruoli per la cui riscossione è intervenuta decadenza dall'esercizio della procedura privilegiata, ovvero sia maturata la prescrizione.

Le quote di importo superiore a lire 5 milioni, se non esaminate nei modi ordinari dagli uffici distrettuali delle imposte entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, rientrano nella disciplina di cui al secondo comma sulla base della domanda prodotta ai sensi del terzo comma.

La liquidazione a stralcio è effettuata escludendo dal rimborso una percentuale dell'ammontare complessivo delle domande relative allo stesso tributo corrispondente a quella media delle quote escluse dal rimborso nel quinquennio 1969-1973 per la medesima esattoria.

Mancando la possibilità di far riferimento al quinquennio 1969-1973, la percentuale media di esclusione è determinata sulla base delle quote escluse dal rimborso negli anni dal 1964 al 1968.

Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza con proprio decreto, sentito il parere dell'ufficio distrettuale e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato all'esattore, il quale, entro trenta giorni dalla notificazione, ha facoltà di ricorrere al Ministro delle finanze, oppure chiedere all'intendente di finanza che la liquidazione abbia luogo nei modi ordinari.

L'onorevole Giura Longo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Sono favorevole.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 1, del quale l'onorevole Giura Longo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il quinto comma dell'articolo 1 si intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

« Art. 58. — (*Dilazioni e sospensione dei versamenti*). — I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dell'esattore.

Se per fatti non imputabili all'esattore è particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero è gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, può concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate ».

L'onorevole Giura Longo, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

GIURA LONGO. Abbiamo presentato questo emendamento soppressivo dell'articolo 2 mossi dalla considerazione che, così come è formulato, esso possa dare al Ministro delle finanze una capacità di inter-

vento discrezionale eccessivamente ampia, ed anche perché riteniamo che il testo dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette approvato con il decreto n. 858 del 1963 sia sufficientemente chiaro. D'altra parte ho l'impressione che lo stesso relatore, commentando gli articoli aggiuntivi presentati dal Governo, si sia soffermato sulla questione ed in particolare abbia colto una osservazione da noi fatta in occasione della discussione in sede referente di questo provvedimento, cioè che sia necessario dare in qualche modo trasparenza e pubblicità ai provvedimenti del Ministro delle finanze. Riteniamo che tale critica debba essere mantenuta e ribadita in tutto lo sviluppo che questo articolo avrà, anche a seguito degli emendamenti presentati dal Governo, ed insistiamo, quindi, sulla nostra posizione.

Diverso sarebbe il caso se si prevedesse che gli interventi del ministro in questo settore debbano avvenire tramite decreti da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e dandone comunicazione alla amministrazione comunale, al sindaco del comune di residenza del contribuente che poi è titolare della partita oggetto del provvedimento, ad esempio entro quindici giorni, cioè in un tempo determinato, in modo da rendere ancora più evidente il provvedimento medesimo; tra l'altro questa procedura costituirebbe un ulteriore elemento di contatto tra amministrazioni locali ed amministrazione finanziaria. Nel caso venisse apportata all'articolo 2 una modifica in tal senso — modifica da estendere anche ai due articoli aggiuntivi di iniziativa governativa — noi potremmo anche rinunciare all'emendamento interamente soppressivo dell'articolo e ritirarlo.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Sono senza altro d'accordo, come ho già avuto modo di dire nel corso della relazione, sul fatto che gli interventi del ministro debbano avvenire mediante decreto.

In ordine alla seconda proposta, inerente la comunicazione al sindaco, non ho alcuna obiezione in linea di principio,

mi rimetto peraltro al Governo per quanto attiene alla fattibilità concreta, anche per quanto riguarda il rispetto dei termini entro i quali tale comunicazione dovrebbe avvenire: se, infatti, non venissero posti dei termini l'obbligo di comunicazione non avrebbe rilievo, ma se vengono posti devono essere tali da consentire in concreto che la comunicazione venga effettuata.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto con soddisfazione del fatto che la Commissione ha riconosciuto la necessità che questa attività amministrativa, prevista soltanto da una prassi, sia pure di vecchia data, e che effettivamente può essere definita una attività discrezionale, venga finalmente disciplinata da norme legislative, come prefigurato dall'articolo 2 del provvedimento in discussione e dai due articoli aggiuntivi presentati dal Governo. Detto questo, dichiaro senz'altro la disponibilità del Governo a che questa disciplina venga integrata attraverso la statuizione dell'obbligo per il ministro di procedere per mezzo di un decreto, decreto che, naturalmente, deve essere come tutti pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, cosa che di per sé garantisce, dunque, la comunicazione a tutti coloro che siano interessati. Una comunicazione particolare al Comune, che essendo ente pubblico più di ogni altro è in condizione di prendere visione delle pubblicazioni ufficiali, mi parrebbe ultronea e costituirebbe, tra l'altro, un ulteriore aggravio di lavoro per gli uffici, non contribuendo certo ad alleggerire la situazione già grave da questo punto di vista. Chiedo, quindi, alla Commissione di rinunciare alla seconda parte della proposta dell'onorevole Giura Longo mentre mi dichiaro totalmente d'accordo sulla prima.

GIURA LONGO. Per le ragioni precedentemente illustrate, e cioè per favorire una conoscenza più diretta del provvedimento nonché per stabilire un elemento di maggiore contatto tra l'amministrazione finanziaria e gli enti locali, avremmo preferito che la nostra proposta venisse accolta

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1980

integralmente; tuttavia ci rendiamo anche conto del fatto che una volta pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale è di per sé pubblico e che quindi tutti gli interessati possono in qualche modo venirne a conoscenza. Di conseguenza non insistiamo sulla richiesta di comunicazione successiva — naturalmente, come avevo già detto, rinunciamo all'emendamento interamente soppressivo —.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei avanzare una proposta di ordine metodologico, sulla quale desidererei conoscere il parere del relatore. Il Governo può condere sospensioni nella riscossione e dilazioni nel pagamento, quindi siamo di fronte ad una materia che può essere disciplinata da un unico articolo: in sede di coordinamento, probabilmente, si dovrebbe esaminare questo aspetto.

Vi è poi da risolvere il problema posto dall'onorevole Giura Longo, relativo all'obbligo, da parte del ministro, di concedere sospensioni o dilazioni attraverso un decreto. A mio avviso, poiché si tratta di un'unica attività, questo emendamento dovrebbe essere riferito a tutti e tre gli articoli, cioè all'articolo 2 ed ai due articoli aggiuntivi.

SANTAGATI. Sono perfettamente d'accordo sul piano procedurale.

COLUCCI. D'accordo.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Mi domando se non sia utile precisare, oltre che « con proprio decreto », anche « da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* ». Al riguardo, dovrei però chiedere un chiarimento: i decreti ministeriali sono pubblicati tutti, indistintamente, sulla *Gazzetta Ufficiale* stessa?

PRESIDENTE. Non tutti i decreti vengono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Propongo quindi che al secondo comma, penultimo rigo, dopo le parole: « in riscossione, può »

venga inserita la dizione seguente: « con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È opportuno quindi che, in sede di coordinamento, questa formulazione venga riferita a tutte le attività di concessione poste in essere dal ministro.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, dopo le parole: in riscossione, può inserire le parole: con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 2, nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART.. 2-bis.

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

« Non può essere concessa la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.

Tuttavia il Ministro delle finanze, eccezionalmente può disporre la rateazione fino ad un massimo di cinque rate delle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, tenuto conto anche della localizzazione di queste. La rateazione può essere altresì disposta nei confronti degli enti territoriali e delle aziende che svolgono un

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1980

servizio pubblico essenziale, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi da essi erogati » (2. 0. 1).

Gli onorevoli Rubbi Emilio e Giura Longo hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: può, inserire le parole: con proprio decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2-bis nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-ter.

All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo 19, può autorizzare, a tempo determinato, la sospensione della riscossione degli atti esecutivi.

Sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed è riscosso unitamente all'imposta » (2. 0. 2)

GIURA LONGO. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se sia possibile aggiungere alcuni elementi che mi pare possano meglio specificare la questione. Intendo riferirmi all'espressione « a tempo determinato » contenuta nel primo comma

dell'articolo aggiuntivo 2-ter. A nostro avviso, tale dizione è piuttosto ampia e sarebbe opportuno specificare il termine entro il quale può aver luogo la sospensione della riscossione e degli atti esecutivi. A tal fine, potremmo aggiungere una delle seguenti formule: « non superiore a », « non oltre sei mesi », « non oltre un anno », in modo da fornire indicazioni più precise.

SANTAGATI. Si potrebbe aggiungere la espressione: « per un periodo non superiore a ».

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Da parte del Governo non vi è alcuna difficoltà al riguardo.

GIURA LONGO. L'altro problema che vorrei sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo concerne l'interesse del 12 per cento. Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo 2-ter recita:

« Sull'ammontare delle somme il cui pagamento è stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del 12 per cento annuo ».

Noi riteniamo che anche in questo caso sia possibile aggiungere a questa dizione una indicizzazione che non vincoli al 12 per cento.

LAGANA. Può fare riferimento al tasso ufficiale di sconto.

GIURA LONGO. O alla maggiore misura fissata per gli interessi di mora in materia di imposizione diretta, cioè potremmo agganciare questo interesse all'eventuale mutamento che potrebbe intervenire negli interessi di mora in modo che sia coerente tutta la materia relativa alla riscossione differenziata nel tempo.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è che ci siano difficoltà di principio, semplicemente è stato indicato il 12 per cento perché corrisponde

alla misura dell'interesse corrisposto per i pagamenti che il Governo fa a coloro i quali abbiano diritto a rimborsi. Il Governo ha ritenuto, cioè, che questo tasso del 12 per cento che ricorre nelle imposte dirette ed indirette potesse costituire un parametro e che fosse possibile ed opportuno utilizzarlo.

Credo invece costituirebbe una novità la introduzione di un parametro mobile all'interno dell'ordinamento tributario.

SANTAGATI. Se innoviamo in una materia nella quale abbiamo già messo un punto fermo creiamo delle difficoltà, mentre così abbiamo un riferimento sicuro che è dato dall'attuale legislazione fiscale. Io preferirei la certezza del diritto in ogni manifestazione legislativa e quindi invito a lasciare il testo nella sua formalizzazione attuale, salvo prevedere nei testi generali forme diverse, per cui la modificazione della norma ora in discussione ne deriverebbe come conseguenza logica.

GIURA LONGO. Quindi la cosa non cambierebbe molto.

SANTAGATI. Questa che proponete sarebbe una anticipazione nei confronti della legislazione generale dalla cui modifica, invece, scaturirebbe automaticamente la modifica della norma che stiamo per approvare.

BERNARDINI. La proposta dell'onorevole Giura Longo deriva dal fatto che mentre quello del 12 per cento può essere considerato un atto giusto per coloro che hanno crediti verso lo Stato ai fini del rimborso di imposte, oggi comincia ad essere un interesse appetibile per coloro che in qualche modo sono debitori, cioè ritardano nel pagamento delle imposte. Si vorrebbe, quindi, cominciare ad introdurre un meccanismo che metta l'amministrazione finanziaria in condizione di avere uno strumento per adeguarsi alle varie situazioni e per impedire che vi sia per

il contribuente un interesse alla dilazione del pagamento.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto del senso di questa osservazione, in pratica potrebbero esserci dei contribuenti per cui sarebbe vantaggioso prendere denaro al 12 per cento anziché al tasso corrente attraverso le banche. Resta da vedere se questo è il luogo adatto per inserire una indicizzazione parziale.

SANTAGATI. Dando al Governo la possibilità di alzare o di abbassare il tasso di interesse si potrebbe anche aprire la strada a delle speculazioni.

GIURA LONGO. Ora ci stiamo occupando solamente delle somme il cui pagamento è stato sospeso.

BERNARDINI. Ci sono anche altri meccanismi applicati in situazioni di questo tipo, ad esempio il credito agevolato ha un tasso di riferimento che viene pubblicato trimestralmente. È chiaro che in questo caso c'è per lo Stato la convenienza, seguendo in qualche modo l'evoluzione del tasso di interesse, a modificarlo tempestivamente sia in attivo che in passivo.

Ci rendiamo conto del fatto che introdurre la modifica dell'interesse soltanto nel caso in cui creditore sia lo Stato potrebbe creare degli squilibri, ma sarebbe bene che il Governo meditasse con attenzione sul problema e prospettasse delle soluzioni: oggi il tasso di interesse è del 19,50 per cento ed è difficile pensare che si possa tornare indietro per cui la differenza del 7,50 che intercorre tra il 12 per cento ed il 19,50 per cento comincia ad essere una differenza troppo appetibile e tale da spingere molti contribuenti a cercare ogni cavillo procedurale in grado di far ritardare il pagamento delle imposte.

Comunque, se il Governo è disposto ad accogliere questa nostra sollecitazione ad un approfondimento della materia noi ci riteniamo soddisfatti.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per soddisfare la richiesta che mi è stata avanzata senz'altro farò in modo di mettere allo studio questo problema che d'altra parte credo che quella della indicizzazione degli interessi sia un problema che è sul tappeto anche al Ministero del tesoro. Comunque ho l'impressione che sia possibile individuare una automaticità anche all'interno del sistema tributario e mi auguro che la questione possa essere affrontata attraverso un decreto correttivo in sede di Commissione dei trenta.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Dopo la parola: « autorizzare », andrebbe allora inserita la seguente dizione: « con proprio decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e per un periodo non superiore a dodici mesi ».

SANTAGATI. Sarebbe preferibile la seguente formulazione: « può autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* », altrimenti potrebbe sembrare che il ministro può emanare il proprio decreto entro quel lasso di tempo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rubbi Emilio, relatore, e Giura Longo e Santagati hanno presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 2-ter:

*Dopo la parola: « autonomizzare », aggiungere le parole: « per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 2-ter nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 28 miliardi di lire, farà carico ai capitoli nn. 4762, 4763, 4764 e 4765 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Giura Longo ha presentato i seguenti emendamenti:

al primo comma, sopprimere le parole: « e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi »;

al primo comma, sostituire « 1979 », con « 1980 ».

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Sono d'accordo, ovviamente, nel sostituire al 1979 l'anno finanziario 1980, per i motivi già espressi in sede referente. Ho però alcune perplessità se invece la copertura fosse riferita a quattro capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo ad un solo esercizio finanziario. Atteso che il limite di spesa è tassativamente previsto dal provvedimento in esame in 28 miliardi e che un incremento del medesimo può essere fissato esclusivamente per legge, sarei del parere che, in ogni caso, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di attingere non solo dal bilancio relativo al 1980, ma anche agli esercizi successivi, sempre entro quel limite di spesa. Pertanto, il secondo emendamento, qualora venisse accolta la mia tesi — che d'altro canto mi pare fondata —, dovrebbe essere del seguente tenore: « 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

SANTAGATI. Non credo che sussistano le preoccupazioni espresse dal collega Giura Longo: se noi dessimo in carico questa cifra — che è tassativa — di 28 miliardi soltanto al bilancio 1980, più che

altro correremmo il rischio di congelare delle somme; infatti, se non verrà spesa nel corso di un solo esercizio, essendo per legge accantonata, essa dovrà essere trasferita nei residui passivi. Se invece questi 28 miliardi potranno essere ripartiti su due, tre o quattro esercizi, quest'ultimo risulterà alleggerito.

Per cui se, come ritengo, il rappresentante del Governo non avrà nulla in contrario a ribadire che la spesa effettiva implicata dal provvedimento in esame è di 28 miliardi, le altre preoccupazioni non soltanto non avrebbero motivo di sussistere, ma finirebbero con il diventare dannose per la gestione del bilancio.

GARZIA. Se l'onorevole Giura Longo teme che l'onere implicato dal provvedimento non venga contenuto entro il limite dei 28 miliardi, ma che si corra il rischio di nuove ipotesi di stanziamento, forse sarebbe opportuno inserire dopo la parola: « carico » la specificazione: « limitatamente a tale importo », facendo così cadere ogni perplessità al riguardo.

GIURA LONGO. Mi pare che sia lo stesso, non capisco che cosa cambi. Ritiro comunque il primo emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Basterebbe introdurre, al secondo rigo, la precisazione seguente: « valutato complessivamente in 28 miliardi di lire ».

SANTAGATI. Esatto.

COLUCCI. Sono d'accordo.

BERNARDINI. Vorrei chiedere un chiarimento al Governo: l'aver approvato la eliminazione, dai rimborsi, delle quote superiori a cinque milioni, non implica una riduzione nello stanziamento di 28 miliardi?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non lo so, non posso dare una risposta al riguardo perché non è valutabile l'importo delle quote superiori a cinque milioni. Posso dire soltanto che il pagamento sarà effettuato nei confronti

di coloro che avranno diritto ad ottenerlo secondo la legge.

Quindi è probabile che vi siano su questo complessivo ammontare dei 28 miliardi dei residui; è un fatto che non è possibile in questo momento accertare.

Sono lieto del fatto che l'onorevole Giura Longo abbia ritirato l'emendamento perché questo avrebbe comportato l'impegno per lo Stato al pagamento entro lo anno finanziario 1980, con la conseguenza che i pagamenti non effettuati entro quel termine, non trovando più riferimento nel bilancio dello Stato, non avrebbero più potuto essere effettuati e si sarebbe prodotta, di conseguenza, una specie di corsa al rimborso che avrebbe creato estremi fastidi al Governo. Comunque in questo modo, ultroneamente ma forse opportunamente, si limita a 28 miliardi la cifra massima oltre la quale il Governo non può andare.

GIURA LONGO. La nostra preoccupazione nasce anche dal fatto che, come abbiamo avuto modo di rilevare nella scorsa seduta, non vi è certezza sull'ammontare complessivo dell'arretrato delle quote inesigibili, nel senso che la relazione del Governo parla di 343 miliardi mentre altri dati, che sono poi quelli analitici del Ministero delle finanze, parlano invece di un ammontare arretrato al 31 dicembre 1974 di circa 491 miliardi. Di fronte a questa disparità di valutazione è sorta la nostra perplessità e, tenendo conto del fatto che i 28 miliardi sono stati calcolati sui 343 miliardi globali, abbiamo voluto presentare questo emendamento affinché non ci fosse la possibilità di una ulteriore lievitazione della somma, considerando anche che per il 1980 in tutto tra aggi già fissati in bilancio (per un ammontare complessivo di 530 miliardi), la somma prevista per l'integrazione di aggi (altri 13 miliardi) ed i 28 miliardi che stiamo per stanziare si arriva ad un totale di 571 miliardi che saranno a disposizione delle esattorie, e la cifra mi sembra abbastanza esagerata.

È questo il motivo per cui vogliamo in qualche modo essere sicuri che questi

28 miliardi restino 28 e non ci sia la possibilità di ulteriori accertamenti e quindi di ulteriore lievitazione della somma. Anzi riteniamo che, a questo punto, proprio per una questione tecnica, si dovrebbe addirittura diminuire l'entità della somma dal momento che abbiamo escluso le quote inesigibili superiori ai cinque milioni, ed il cui ammontare credo corrisponda a circa la metà del totale delle quote inesigibili. Potremmo perciò tranquillamente portare la somma da 28 a 15 miliardi; sono calcoli che il Governo non è ora in grado di fare con precisione ma che, con buona approssimazione, dovrebbero corrispondere a verità.

Ad ogni modo, se la Commissione accetta di modificare l'articolo aggiungendo dopo la parola « valutato » la parola « complessivamente », ed ovviamente modificando la data in 1980 anziché 1979, dobbiamo riconoscere che uno sforzo è stato fatto. Se poi si volesse, anche per una questione tecnica, abbassare il limite a 15 miliardi, noi saremmo soddisfatti.

SANTAGATI. Io sono d'accordo con tutti e due gli emendamenti perché mi sembra che con questa clausola di salvaguardia si soddisfi la esigenza emersa nel corso di questo dibattito di non andare oltre i 28 miliardi, anche se vi è disparità di notizie circa l'ammontare dell'arretrato.

È affiorata, poi, un'altra posizione, e cioè quella che, a conti fatti, si potrebbe fissare una soglia inferiore. È emersa, quindi, una preoccupazione contraria alla prima, la preoccupazione non che si vada oltre i 28 miliardi ma che questi siano troppi. A tale proposito va comunque detto — sono sicuro di quanto dico ma ne chiedo ugualmente conferma al Governo — che se nei conteggi generali si arrivasse ad una somma inferiore ai 28 miliardi non si procederebbe certo ad una specie di conguaglio ma la somma non elargita rimarrebbe acquisita ai residui del bilancio e la pubblica amministrazione non ci rimetterebbe niente.

GIURA LONGO. Comunque finora sui capitoli ai quali si fa riferimento i 28 miliardi non ci sono, se il sottosegretario di Stato per le finanze ha ritenuto esigui gli stanziamenti vigenti alla voce rimborsi rispondendo ad una nostra interrogazione.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo dire che i 28 miliardi considerati necessari per il raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento si prefigge sono stati calcolati sulla base dei 343 miliardi come cifra complessiva riguardante le domande prodotte dagli agenti della riscossione ancora da esaminare al 31 dicembre 1975 e che, come ha sottolineato il relatore, è stata rimborsata nella misura del 90 per cento. Tuttavia fino a questo momento gli esattori che non hanno potuto riscuotere le quote hanno dimostrato, alla Intendenza di finanza ed agli uffici distrettuali delle imposte dirette, di non essere stati in grado attraverso procedure già espletate di riscuotere le quote stesse, che sono quindi diventate quote inesigibili. Calcolando poi che, per quanto riguarda la riscossione delle quote inesigibili, vi è una media, per ogni settore, il rimborso non sarà esattamente del 10 per cento ma dell'8 per cento: per cui, quella cifra che sarebbe stata di 34 miliardi (nel caso di rimborso al 10 per cento) si è contratta fino a raggiungere i 28 miliardi. Questi calcoli sono di carattere globale e aritmetico; se il provvedimento in esame sarà definitivamente approvato, si procederà ai conteggi dai quali, evidentemente, risulterà la somma che dovrà essere corrisposta: quest'ultima, comunque, non sarà superiore a 28 miliardi. Se invece sarà inferiore, come ha fatto giustamente notare l'onorevole Santagati, ma come anche io avevo fatto notare in precedenza, al collega Giura Longo, saranno corrisposte agli aventi diritto soltanto le somme loro spettanti: le eccedenze rifluiranno nelle casse dello Stato e saranno reimpiegate nel bilancio dello Stato stesso. Del resto, è noto che esiste una contabilità di carattere generale, complessivo, per cui non avremo cinque o dieci miliardi da

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1980

accantonare; via via che le somme perverranno, le disponibilità di cassa del Ministero del tesoro saranno tali da consentire di effettuare i pagamenti, una volta definiti i conteggi.

Non credo, pertanto, che esistano grossi rischi di trasferimento a residui passivi e quindi non nutro le preoccupazioni espresse dal collega Giura Longo.

GIURA LONGO. Prendiamo atto di queste dichiarazioni, dal momento che il nostro obiettivo è quello che abbiamo dichiarato poc'anzi, che cioè la cifra di 28 miliardi non subisca eventuali aumenti. Tuttavia, ci asterremo dalla votazione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. L'onorevole Giura Longo ha presentato il seguente emendamento:

dopo la parola: « valutato, inserire la parola: « complessivamente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Rubbi Emilio e Giura Longo, del quale ho dato in precedenza lettura, tendente a sostituire « 1979 » con « 1980 ».

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore propone che il titolo del disegno di legge sia sostituito dal seguente: « Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti della riscossione e modifiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 » (727):

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arnaud, Castellucci, Citterio, Colucci, Garzia, Goria, Gottardo, Laganà, Mannino, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Russo Giuseppe, Santagati e Viscardi.

Si sono astenuti:

Antoni, Bellocchio, Bernardini, Carrà, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, Giura Longo, Lanfranchi Cordioli Valentina, Spaventa, Toni Francesco e Vetere.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA